

**Bilancio.** I lavoratori socialmente utili coinvolti in attività specifiche

# Lsu fuori dal Patto soltanto se impiegati per un progetto

## LA SOLUZIONE

Se queste risorse coprono i vuoti d'organico i costi relativi vanno conteggiati nelle spese per il personale

### Pasquale Monea

■ Solo la spesa per lavoratori socialmente utili (Lsu) effettuata per l'acquisizione di opere o forniture di servizi di utilità collettiva a fronte di un assegno di natura previdenziale può essere esclusa dal Patto di stabilità, mentre l'acquisizione di prestazioni lavorative di questi lavoratori nel prevalente interesse dell'ente comporta che la somma a carico delle singole amministrazioni costituisca a tutti gli effetti spesa di personale soprattutto ai fini del rapporto tra la spesa corrente e la spesa di personale ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, nel testo oggi vigente.

«Spetta al Comune verificare se, nel concreto, i rapporti intercorrenti con i lavoratori socialmente utili» corrispondono a misure economiche di natura previdenziale o assistenziale, o invece sono spese per l'acquisto all'ente di prestazioni di contenuto lavorativo» con un esame che «deve essere condotto con particolare attenzione e rigore».

Sono questi i due principi fondamentali affermati nella deliberazione 78/2012 della Corte dei conti sezione controllo di Basilicata che indica una via all'utilizzo dei lavoratori socialmente utile in con-

formità alle disposizioni statali, regionali.

Il problema nasceva dall'interpretazione restrittiva in materia di spesa per il personale dettata dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 27 del 16 maggio 2011 per la quale al fine di verificare il rapporto spese correnti/spese di personale vanno incluse nell'aggregato «spesa di personale» tutte le spese ivi comprese quelle escluse «ai fini dell'applicazione del comma 557».

Ma non sempre la prestazione degli Lsu poteva essere qualificata come rapporto d'impiego, perché trae origine soprattutto da motivi assistenziali.

Non vi sono ragioni per escludere dalla voce «spese per il personale» quelle che l'ente sostiene per acquisire lavoratori socialmente utili la cui attività è utilizzata nell'organizzazione comunale anche avvantaggiandosi della minore onerosità del bene (la prestazione) acquisito, anche magari con il fine di sottrarsi ai limiti del legislatore.

La Corte Lucana, tuttavia, nel ribadire l'inserimento nella spesa del costo dei Lsu giunge ad una conclusione di particolare rilevanza e di collante del sistema: solo l'utilizzo in un ambito di utilità collettiva, a fronte di un assegno previdenziale e non l'improprio utilizzo di questi lavoratori nell'ambito delle funzioni pubbliche può legittimamente escludere che la volontà sia quella di aggirare i limiti.

È nell'ambito dei servizi pubblici (ovvero di utilità colletti-

va o per la prestazione di opere e servizi di utilità collettiva) che l'utilizzo di Lsu appare conforme allo spirito iniziale della normativa d'istituzione degli stessi ed è in tale ristretto ambito che i Comuni potranno utilizzarli senza che ciò possa essere letto quale strumento di aggiramento delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica.

Occorre tornare all'origine: in un primo tempo era previsto che il lavoratore socialmente utile prestasse l'attività come funzionale alla realizzazione di progetti specifici. Diverso è il caso del lavoratore socialmente utile all'interno dell'organizzazione comunale, ad esempio, per supplire al mancato turn over dell'addetto alla mensa scolastica o dell'operatore di archivio per i quali la spesa è da calcolare ai fini della spesa di personale.

È compito degli enti utilizzatori, anche al fine di evitare distorsioni, dettare una disciplina, anche regolamentare, della materia che delimiti lo spazio di utilizzo dei Lsu nel quale specificare l'attività che l'ente esercita in assenza di poteri autoritativi ma quale strumento di sviluppo dell'utilità collettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

